



*terra amica delle bambine e dei bambini*

**CAPITOLATO SPECIALE  
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**Art. 1 – Stazione appaltante e amministrazione contraente**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI" (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).

L'Unione di Comuni Terre di Castelli assume, sulla base di determinate a contrarre adottate dai singoli Enti, la qualità di amministrazione aggiudicatrice/contraente in nome e per conto dei seguenti soggetti pubblici:

- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli "Giorgio Gasparini" di Vignola;
- il Comune di Castelnuovo Rangone;
- il Comune di Castelvetro di Modena;
- il Comune di Marano sul Panaro;
- il Comune di Guiglia;
- il Comune di Savignano sul Panaro;
- il Comune di Spilamberto;
- il Comune di Vignola;
- il Comune di Zocca;
- l'Unione di Comuni Terre di Castelli;
- Società Vignola Patrimonio srl.

Una volta stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario, ciascun Ente avrà il compito di occuparsi con riferimento alle proprie esigenze della gestione contrattuale e vigilare sulla corretta esecuzione del servizio.

Resta ferma in capo all'Amministrazione aggiudicatrice/contraente la legittimazione sostanziale e processuale in relazione alle obbligazioni negoziali.

**Art. 2 - Oggetto dell'appalto**

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa, di seguito denominato "servizio di brokeraggio", ad un idoneo soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Broker", come disciplinato dal D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e dai regolamenti IVASS (ex ISVAP).

2. Il servizio di brokeraggio consiste nel *"presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione"* Direttiva 2002/92/CE del 9.12.2002. Tale attività è prestata a favore dell'Unione Terre di Castelli e dei Comuni ad essa aderenti (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca), dell'ASP Terre di Castelli "G. Gasparini" e della Società Vignola Patrimonio Srl. Ai fini del presente appalto ogni riferimento all'Unione si intende rivolto all'Unione e tutti gli enti di cui al presente punto.

**Art. 3 – Durata, opzioni e rinnovi**

1. L'appalto avrà la durata di anni 4 (quarantotto mesi) con decorrenza dall'01.12.2019 e scadenza il 30.11.2023.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una durata pari a tre anni per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 7694,66 onnicomprensivi.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 anni, per un importo di € 241.078,84 onnicomprensivi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

4. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), il contratto potrà essere prorogato, su richiesta dell'Amministrazione da inviarsi almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Broker è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

6. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al nuovo Broker.

7. L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI (Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione), l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal predetto Registro Unico degli intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

#### Art. 4 - Valore dell'appalto

1. La rilevanza economica del servizio di brokeraggio è rappresentata esclusivamente dalla commissione provvigionale riconosciuta al Broker aggiudicatario dalla/e compagnia/e di assicurazione.

2. L'importo a base di gara è stabilito in € 230.819,30 onnicomprensivi, di cui € 25.340,148 per le provvigioni delle polizze del ramo RCA e ARD (auto rischi diversi) e KASKO, e € 205.479,148 per le provvigioni di tutte le altre polizze diverse dal ramo RCA. Il valore presunto dell'appalto è stimato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in € 611.673,18 onnicomprensivi, per la durata di 4 anni, oltre all'eventuale ripetizione di servizi analoghi, all'eventuale rinnovo per altri 4 anni, e all'opzione di proroga tecnica di 6 mesi. Tale importo è stato calcolato sulla base della percentuale massima di 10% e 6% delle provvigioni annue riferite ai contratti in corso, al netto delle imposte. Resta inteso che alle nuove polizze si applicherà la percentuale offerta dall'aggiudicatario.

3. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Unione. Dalla stipula del contratto, pertanto, non discende alcun obbligo per l'Unione di stipulare polizze assicurative determinanti l'importo presunto di cui sopra.

#### Art. 5 - Corrispettivi

1. L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi relativi ai contratti assicurativi conclusi e/o gestiti per il tramite del Broker; pertanto la remunerazione del servizio rimane a carico delle Compagnie di assicurazione, con commissioni calcolate in percentuale sui premi sottoscritti, e l'Unione non sosterrà alcun onere diretto.

2. Fino alla scadenza naturale dei contratti assicurativi vigenti, il Broker affidatario del presente appalto ha diritto a compensi provvigionali non superiori alle seguenti percentuali:

**All Risks, Infortuni, RC Patrimoniale, RCT/O, Tutela Legale: 5%;**

**Kasko, Libro Matricola RCA: 2%.**

Successivamente alla data di scadenza dei contratti assicurativi vigenti alla data di sottoscrizione del contratto di Brokeraggio con la società aggiudicataria del presente appalto, la percentuale delle commissioni dovuta dalla/e compagnia/e di assicurazione non potrà essere superiore a quella dichiarata in sede di offerta nella presente gara.

3. L'appaltatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onere in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi delle Amministrazioni aderenti, dalla quale risulti che l'attività verrà prestata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire alle Amministrazioni aderenti i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

4. Il prestatore non potrà, inoltre, chiedere alle Amministrazioni aderenti compensi, integrazioni o rimborsi, di qualsiasi natura. Le Amministrazioni aderenti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del prestatore di servizio.

5. I servizi oggetto del presente Contratto sono di natura intellettuale, pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Di conseguenza non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

6. A titolo puramente indicativo si forniscono i seguenti elementi circa le polizze stipulate dai diversi Enti aderenti alla procedura in oggetto ed al momento attive:

Cliente - Ragione Sociale	Polizza - Ramo	Polizza - Data Effetto	Polizza - Data Scadenza	Riparto - Compagnia Di Riferimento	Importi - Importo Premio Lordo Annuo	Importi - Importo Imponibile Annuo	Importi - Provvigioni Attive Annue	Riparto - Perc. Netto Futura
ASP - GIORGIO GASPARINI	ALL RISKS DANNI DIRETTI	31/12/2017	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3.665,00	2.997,95	149,90	5,00
ASP - GIORGIO GASPARINI	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	755,00	665,20	13,30	2,00

ASP - GIORGIO GASPARINI	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	4.450,00	4.341,46	217,07	5,00
ASP - GIORGIO GASPARINI	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10.666,00	8.883,36	177,67	2,00
ASP - GIORGIO GASPARINI	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	3.001,60	2.455,30	245,53	5,00
ASP - GIORGIO GASPARINI	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	19.810,00	16.204,50	810,23	5,00
ASP - GIORGIO GASPARINI	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	1.000,00	824,74	41,24	5,00
					<b>43.347,60</b>	<b>36.372,51</b>	<b>1.654,94</b>	
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	ALL RISKS DANNI DIRETTI	31/03/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	37.000,00	30.265,84	1.513,30	5,00
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	755,00	665,20	13,30	2,00
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.305,00	1.273,17	127,32	5,00
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2017	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	14.084,00	11.842,66	236,86	2,00
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	3.000,00	2.453,99	245,40	5,00
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	28.500,00	23.312,88	2.331,29	5,00
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	8.400,00	6.927,83	346,39	5,00
					<b>93.044,00</b>	<b>76.741,57</b>	<b>4.813,86</b>	
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	ALL RISKS DANNI DIRETTI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	9.623,56	7.872,03	393,60	5,00
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	1.208,00	1.064,32	21,29	2,00
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.750,00	1.707,32	170,73	5,00
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2017	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12.042,04	9.804,15	196,08	2,00
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	3.001,36	2.455,10	245,51	5,00
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	31.980,00	26.159,51	2.615,95	5,00
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	3.200,00	2.639,17	131,96	5,00
					<b>62.804,96</b>	<b>51.701,60</b>	<b>3.775,12</b>	
COMUNE DI GUIGLIA	ALL RISKS DANNI DIRETTI	30/12/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2.860,00	2.860,00	143,00	5,00
COMUNE DI GUIGLIA	ALL RISKS DANNI DIRETTI	30/12/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	6.646,00	5.436,40	271,83	5,00
COMUNE DI GUIGLIA	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	906,00	798,24	15,97	2,00
COMUNE DI GUIGLIA	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.032,50	1.007,32	100,73	5,00
COMUNE DI GUIGLIA	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2017	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	8.722,10	7.058,84	141,18	2,00

COMUNE DI GUIGLIA	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	3.000,60	2.454,48	245,45	5,00
COMUNE DI GUIGLIA	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	9.000,02	7.361,98	736,20	5,00
COMUNE DI GUIGLIA	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	2.200,00	1.814,43	90,72	5,00
					<b>34.367,22</b>	<b>28.791,69</b>	<b>1.745,08</b>	
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	ALL RISKS DANNI DIRETTI	02/05/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7.989,00	6.534,97	326,75	5,00
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	FOTOVOLTAICO PROPERTY	04/06/2016	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	309,23	253,08	12,65	5,00
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	604,00	532,16	10,64	2,00
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.065,00	1.039,02	103,90	5,00
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2017	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	6.867,00	5.554,19	111,08	2,00
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	3.000,60	2.454,48	245,45	5,00
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12.000,00	9.815,95	981,60	5,00
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	6.600,00	5.443,29	272,16	5,00
					<b>38.434,83</b>	<b>31.627,14</b>	<b>2.064,23</b>	
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	ALL RISKS DANNI DIRETTI	16/10/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	13.244,55	10.833,99	541,70	5,00
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	604,00	532,16	10,64	2,00
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.490,00	1.453,66	145,37	5,00
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2017	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	8.467,00	6.790,39	135,81	2,00
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	3.000,68	2.454,54	245,45	5,00
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	33.130,00	27.100,20	2.710,02	5,00
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	4.600,00	3.793,81	189,69	5,00
					<b>64.536,23</b>	<b>52.958,75</b>	<b>3.978,68</b>	
COMUNE DI SPILAMBERTO	ALL RISKS DANNI DIRETTI	30/12/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7.566,00	7.566,00	378,30	5,00
COMUNE DI SPILAMBERTO	ALL RISKS DANNI DIRETTI	30/12/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	18.639,00	15.246,62	762,33	5,00
COMUNE DI SPILAMBERTO	ALL RISKS OPERE D'ARTE	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3.150,38	2.577,00	257,70	5,00
COMUNE DI SPILAMBERTO	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	453,00	399,12	7,98	2,00
COMUNE DI SPILAMBERTO	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.047,50	1.021,95	102,20	5,00
COMUNE DI SPILAMBERTO	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2017	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	4.758,44	3.878,44	77,57	2,00

COMUNE DI SPILAMBERTO	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	3.000,68	2.454,54	245,45	5,00
COMUNE DI SPILAMBERTO	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	35.100,00	28.711,66	1.435,58	5,00
COMUNE DI SPILAMBERTO	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	7.200,00	5.938,14	296,91	5,00
					<b>80.915,00</b>	<b>67.793,47</b>	<b>3.564,02</b>	
COMUNE DI VIGNOLA	ALL RISKS DANNI DIRETTI	31/12/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	19.286,00	19.286,00	964,30	5,00
COMUNE DI VIGNOLA	ALL RISKS DANNI DIRETTI	31/12/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	36.534,00	29.884,66	1.494,23	5,00
COMUNE DI VIGNOLA	ALL RISKS OPERE D'ARTE	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	819,99	670,75	67,08	5,00
COMUNE DI VIGNOLA	ELETTRONICA	20/04/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	131,96	108,83	5,44	5,00
COMUNE DI VIGNOLA	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	755,00	665,20	13,30	2,00
COMUNE DI VIGNOLA	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.742,99	1.700,48	170,05	5,00
COMUNE DI VIGNOLA	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10.233,00	8.330,66	166,61	2,00
COMUNE DI VIGNOLA	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	4.001,40	3.273,13	327,31	5,00
COMUNE DI VIGNOLA	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	64.665,00	52.895,70	5.289,57	5,00
COMUNE DI VIGNOLA	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	7.800,00	6.432,98	321,65	5,00
					<b>145.969,34</b>	<b>123.248,39</b>	<b>8.819,54</b>	
COMUNE DI ZOCCA	ALL RISKS DANNI DIRETTI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	11.209,00	9.168,92	916,89	5,00
COMUNE DI ZOCCA	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	1.057,00	931,28	37,25	2,00
COMUNE DI ZOCCA	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.027,49	1.002,43	100,24	5,00
COMUNE DI ZOCCA	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	6.349,01	5.052,02	101,04	2,00
COMUNE DI ZOCCA	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	3.000,60	2.454,48	245,45	5,00
COMUNE DI ZOCCA	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	47.490,01	38.846,63	3.884,67	5,00
COMUNE DI ZOCCA	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	7.800,00	6.432,98	321,65	5,00
					<b>77.933,11</b>	<b>63.888,74</b>	<b>5.607,19</b>	
UNIONE TERRE DI CASTELLI	ALL RISKS DANNI DIRETTI	02/05/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	4.547,59	3.719,91	186,00	5,00
UNIONE TERRE DI CASTELLI	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	2.114,00	1.862,55	37,25	2,00
UNIONE TERRE DI CASTELLI	INCENDIO GLOBALE FABBRICATI	31/12/2016	31/12/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.417,00	1.159,10	57,96	5,00
UNIONE TERRE DI CASTELLI	INCENDIO RISCHI ORDINARI	31/12/2016	31/12/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	245,00	200,41	10,02	5,00
UNIONE TERRE DI CASTELLI	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	10.081,00	9.835,12	983,51	5,00
UNIONE TERRE DI CASTELLI	LIBRO MATRICOLA AUTO	31/12/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	35.821,00	30.140,77	602,82	2,00
UNIONE TERRE DI CASTELLI	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	3.000,30	2.454,23	245,42	5,00

UNIONE TERRE DI CASTELLI	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	18.920,00	15.476,48	773,82	5,00
UNIONE TERRE DI CASTELLI	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	11.800,00	9.731,95	486,60	5,00
UNIONE TERRE DI CASTELLI	TUTELA LEGALE	10/01/2016	10/01/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2.000,00	1.649,48	82,47	5,00
					<b>89.945,89</b>	<b>76.230,00</b>	<b>3.465,87</b>	
VIGNOLA PATRIMONIO SRL	ALL RISKS DANNI DIRETTI	02/05/2018	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3.728,60	3.049,98	152,50	5,00
VIGNOLA PATRIMONIO SRL	KASKO KM	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	151,00	133,04	5,32	2,00
VIGNOLA PATRIMONIO SRL	INFORTUNI CUMULATIVI	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	370,00	360,98	36,10	5,00
VIGNOLA PATRIMONIO SRL	RC PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2020	LLOYD'S OF LONDON	1.999,56	1.635,63	163,56	5,00
VIGNOLA PATRIMONIO SRL	RCT/RCO	31/12/2015	31/12/2020	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3.990,00	3.263,80	326,38	5,00
VIGNOLA PATRIMONIO SRL	TUTELA LEGALE	31/12/2015	31/12/2020	GENERALI ITALIA S.P.A.	1.800,00	1.484,53	74,23	5,00
					<b>12.039,16</b>	<b>9.927,96</b>	<b>758,09</b>	
					<b>743.337,34</b>	<b>619.281,82</b>	<b>40.246,62</b>	

## Art. 6 - Oggetto del servizio

### 6.1 Prestazioni e servizi

Il Broker è tenuto a fornire alla Stazione appaltante e agli Enti aderenti supporto e consulenza in materia assicurativa, ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

#### a) Attività di supporto e assistenza generale e specifica:

- identificazione, analisi e quantificazione dei rischi, per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento, attinenti a specifiche attività dei soggetti di cui al precedente art. 1;
- analisi delle coperture esistenti con riguardo, in particolar modo, all'individuazione delle coperture occorrenti, all'efficacia ed economicità, alle eventuali carenze e agli interventi di razionalizzazione più idonei;
- analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze soggetti di cui al precedente art. 1 ed alla situazione di sinistrosità che li caratterizzano;
- analisi preliminare dei rischi in capo ai loro dirigenti e/o funzionari, ai loro dipendenti ed alle loro relative coperture assicurative;
- monitoraggio ed analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo e personalizzato dei soggetti di cui al precedente art. 1;
- analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro valutazione ed impostazione di apposito programma;
- collaborazione con i soggetti aderenti nella individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare;
- individuazione di strategie alternative/innovative rispetto all'attuale modello assicurativo;
- resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti nei capitolati/ contratti/ convenzioni/ regolamenti **entro 2 giorni lavorativi** dalla richiesta o consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di amministratori e personale della Stazione appaltante e degli Enti aderenti che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria;
- assistenza in caso di contenzioso civile mediante indicazione del legale fiduciario della compagnia **entro 10 giorni** dalla comunicazione della controparte della costituzione in giudizio;
- assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi. In particolare il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti; la segnalazione delle scadenze di pagamento dovrà pervenire **almeno 60 giorni prima della scadenza**, al fine di consentire ai soggetti aderenti di emettere i pagamenti nei termini consentiti. Il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire ai soggetti aderenti la continuità della copertura assicurativa prevista dai differenti contratti assicurativi. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso **entro i 30 giorni successivi** all'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa;

- consulenza e assistenza in ogni situazione e problematica emergente avente carattere assicurativo, anche mediante la redazione di pareri esaustivi, **da esprimersi, in linea di massima, entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta**, in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che gli Enti aderenti riterranno opportuno di sottoporre nel corso del servizio;
- analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione agli Enti interessati delle novità proposte dalle Compagnie d'assicurazione nonché tempestiva trasmissione delle novità legislative e giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio in materia assicurativa e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo degli Enti aderenti;
- monitoraggio della sussistenza e del permanere dei requisiti di solvibilità e solidità delle imprese assicuratrici e contestuale aggiornamento all'Unione delle eventuali criticità rilevate con indicazione delle misure preventive/cautelative da attivare.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici degli Enti aderenti né potrà impegnare in alcun modo gli stessi, se non preventivamente autorizzato, ai quali resta quindi ogni potere decisionale.

**b) Supporto nelle procedure di gara volte all'individuazione delle compagnie assicuratrici:**

- collaborazione con l'Unione per la redazione del capitolato tecnico e/o di ogni altro documento di carattere tecnico richiesto per l'affidamento dei servizi assicurativi; in caso di ricollocamento dei rischi o di cessazione anticipata dei contratti, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire **entro 20 giorni** dalla conoscenza e comunque nei tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione; nel caso di gare deserte, la produzione della predetta documentazione dovrà avvenire entro **10 giorni**;
- assistenza durante tutte le fasi di gara come:
  - definizione parametri tecnico-assicurativi;
  - definizione di ipotesi di offerte con varianti migliorative;
  - predisposizioni di indagini di mercato volte a garantire la corrispondenza tra domanda e offerta;
  - predisposizione di clausole specifiche aderenti alle necessità dell'Unione (scoperti, franchigie, ecc.);
  - controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara;
  - predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte, nonché, supporto all'individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo;
  - il supporto per l'acquisizione, verifica, controllo della documentazione necessaria alla stipula dei contratti assicurativi;
  - predisposizione, ove richiesto, di apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalla varie compagnie assicuratrici evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo.

**c) Supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi:**

- gestione delle polizze in essere nonché controllo dei relativi adempimenti contrattuali (aggiornamento normativa, segnalazione preventiva delle scadenze, comunicazione dati, variazione rischi, certificazioni e relazioni sui sinistri oggetto di denuncia e sullo stato delle pratiche di risarcimento, ecc...)
- trattazione complessiva delle pratiche relative ai sinistri attivi e passivi che dovessero verificarsi anche quando detti sinistri, pur riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto:
  - **sinistri attivi:** assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici e/o di privati;
  - **sinistri passivi:** in caso di danno di entità sotto la soglia della franchigia prevista nella polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere la documentazione idonea a consentire all'Ente di decidere se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;
- periodica revisione della modulistica utilizzata per la gestione dei sinistri e le richieste di risarcimento/rimborso da parte degli assicurati;
- assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, ecc...);
- verifica del rispetto, da parte delle Compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- redazione di report annuale entro il 31 gennaio di ogni anno che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da porre in essere nel breve e medio termine nonché assicurare collaborazione diretta con le strutture e/o i servizi delle Amministrazioni al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati in relazione al programma predisposto annualmente ivi compresa la gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia di Enti Locali (es.



elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente gli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di gara a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie di assicurazione aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli, ecc...).

**d) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi sia nel caso di sinistri attivi, sia nel caso di sinistri passivi:**

- **gestione dei sinistri attivi:** il Broker deve dare alle strutture degli Enti di cui all'art. 1, a ciò specificamente proposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione;

- **gestione dei sinistri pregressi,** denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;

- predisposizione di report con frequenza quadrimestrale relativi alla situazione dei sinistri, contenenti l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, sinistri riservati e senza seguito, ecc..) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);

- predisposizione di un **"Archivio dei sinistri"** accessibile ai funzionari abilitati dell'Unione, dove mettere a disposizione tutta la documentazione relativa ai nuovi sinistri aperti nonché a quella dei sinistri avvenuti in epoca precedente per i quali non sia ancora chiusa la pratica alla data di inizio della collaborazione con il Broker.

Il data-base deve consentire di elaborare le informazioni relative alle frequenze e all'andamento dei sinistri ovvero alle informazioni necessarie in generale per l'attività di risk management. Il software inoltre dovrà consentire:

- la redazione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri chiusi, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- l'estrazione in tempo reale per ciascun sinistro denunciato, delle informazioni in ordine alle varie fasi e casistiche (a titolo esemplificativo: descrizione sintetica sinistro, apertura, riserva, contenzioso, chiusura del sinistro con indicazione dell'ammontare dell'eventuale franchigia).

Per tutta la durata dell'appalto il Broker dovrà garantire l'inserimento dei dati e l'aggiornamento dell'Archivio.

Sono interamente a carico del Broker i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile l'archivio: apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, personale addetto all'inserimento e alla verifica dei dati. La tenuta e l'aggiornamento dell'archivio non esonerano comunque l'impresa dall'obbligo di fornire in forma cartacea, se ritenuto necessario dall'Unione, gli stessi dati elencati nel presente articolo;

- il Broker assicurerà assistenza agli uffici degli Enti aderenti competenti nella denuncia e nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);

- il Broker deve predisporre relazioni tecniche ogni qualvolta l'Unione ne faccia richiesta, sull'andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito distinti per ramo;

- la procedura proposta dal Broker per la gestione dei sinistri dovrà prevedere, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, le seguenti attività:

**Denuncia** - il Broker:

- attribuisce un numero di sinistro univoco alla richiesta di apertura sinistro effettuata dall'Unione;

- verifica la completezza e integrità della documentazione allegata alla richiesta, onde evitare che indicazioni imprecise od inesatte possano pregiudicare l'esito della liquidazione;

- fa un'analisi delle garanzie, clausole e condizioni dei contratti assicurativi vigenti al fine di aprire il sinistro sulla/e polizza/e pertinente/i;

- notifica formalmente il danno all'Assicuratore o agli Assicuratori se il sinistro interessa più contratti;

- comunica all'Unione, entro 60 giorni dalla richiesta di apertura sinistro, il codice univoco del sinistro attribuito dalla e/o Compagnie Assicuratrici, unitamente alle deduzioni delle Compagnie stesse (richieste di integrazioni e/o riserve);

**Monitoraggio** - il Broker:

- ha l'obbligo di relazionarsi direttamente con il "referente del sinistro", che sarà indicato nella denuncia sinistro in fase di apertura, incaricato dalla Struttura competente nella materia oggetto del sinistro;

- ha l'obbligo di tenere informata la Struttura competente per la gestione dei contratti assicurativi sull'andamento della gestione dei singoli sinistri mediante incontri periodici presso l'Unione e/o mediante l'invio di report analitici;

- invia alle Compagnie assicuratrici gli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri;

- si rende disponibile almeno una volta al mese a recarsi presso gli uffici dell'Unione per la verifica della corrispondenza tra sinistri denunciati e sinistri riscontrati delle compagnie e delle eventuali problematiche insorte nel periodo;

**e) Attività di Consulenza e formazione:**

Le attività a titolo esemplificativo e non esaustivo attengono alla consulenza ove richiesta:

- su questioni inerenti la materia assicurativa o attinente da effettuarsi anche con la resa di pareri in forma scritta, ovvero mediante partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi dell'Unione;
- per l'individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con l'Unione convenzioni o contratti di varia natura, nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (RC patrimoniale, infortuni, ecc.);
- fornire pareri di congruità sui contratti assicurativi stipulati da terzi aggiudicatari in caso di appalto di servizi, forniture e lavori.

Il Broker assicurerà le seguenti attività formative:

- aggiornamento del personale in materia assicurativa o attinente, oltre che su altre problematiche di natura giuridica comunque riconducibili alla disciplina delle responsabilità e/o del risarcimento del danno;
- elaborazione di un programma annuale di formazione nelle materie oggetto del servizio, rivolto al personale dell'Unione e dei Comuni aderenti determinato in quantità di ore/giornate di formazione nell'arco di espletamento dell'appalto e in qualità/contenuti delle proposte (convegni, seminari di studio, altri elementi e iniziative).

**Al termine del contratto, il Broker avrà l'obbligo di mettere nella disponibilità delle Amministrazioni tutti gli archivi informatici e cartacei relativi all'esecuzione dell'appalto.**

## **6.2 Prodotti attesi con i relativi contenuti**

a) **Redazione del piano di Risk Assessment** in prossimità all'esperimento delle gare per l'affidamento delle polizze dell'Unione, che evidenzia, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, i rischi connessi all'attività istituzionale e le reali esigenze di trasferimento al mercato assicurativo degli stessi, con indicazione degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi. Il Piano di Risk Assessment dovrà essere elaborato sulla base di un piano di lavoro che indichi tempistiche e scadenze, concordato con l'Unione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla richiesta dell'Unione;

b) **Redazione del Programma assicurativo** contenente il prospetto sintetico delle coperture assicurative, con indicazione dei premi presunti, dei livelli qualitativi (tipologia di polizze e delle varie garanzie) e dei livelli quantitativi (massimali e/o capitale da assicurare). La consegna del Programma assicurativo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari continuativi dall'approvazione del Piano di Risk Assessment. Il Programma assicurativo sarà soggetto ad aggiornamenti periodici e revisioni;

c) **Redazione dei capitolati tecnici e predisposizione della documentazione tecnica di gara** per l'acquisizione delle coperture assicurative dell'Unione, in prossimità della scadenza delle polizze dell'Unione, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di richiesta da parte dell'Unione. I capitolati tecnici dovranno essere consegnati sulla base di un piano di lavoro che indichi tempistiche e scadenze concordato con l'Unione ed essere suddivisi per rami di rischio e/o anche per singole polizze assicurative. I capitolati tecnici dovranno essere corredati di una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione degli importi a base di gara per ogni ramo di rischio e/o anche per singole polizze assicurative; STAFF MINIMO RICHIESTO: almeno n. 2 risorse (ovvero il Referente unico e coordinatore del contratto e un componente del gruppo di lavoro);

d) **Supporto nella gestione ed esecuzione del Programma assicurativo:** STAFF MINIMO RICHIESTO almeno n. 2 risorse (di cui il referente deve essere individuato tra i componenti del gruppo di lavoro. I componenti dello staff dovranno essere reperibili oltre che telefonicamente anche via mail, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, nella fascia oraria 9.00 – 17.00) per la gestione amministrativa e contabile delle polizze in corso, con esperienza minima di anni 6 nell'ambito della Pubblica Amministrazione-Settore Enti Locali;

e) **Implementazione** (comprensiva della formazione agli operatori dell'Unione) entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del contratto, di un **"Archivio di servizio" (art. 6.1 lett. d)** informatico con la documentazione relativa ai sinistri dell'Unione, accessibile tramite browser web e procedura di autenticazione del personale designato dall'Unione;

f) **Gestione dei sinistri**, STAFF MINIMO RICHIESTO n. 2 risorse reperibili oltre che telefonicamente anche via mail, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, nella fascia oraria 9.00 – 17.00 e disponibile anche a recarsi presso le sedi dell'Unione qualora richiesto (una delle quali deve essere un componente del gruppo di lavoro e deve avere il ruolo di referente);

g) Predisposizione di un **Manuale di gestione dei sinistri** in collaborazione con la struttura dell'Unione competente alla gestione del contratto in oggetto. Il Broker dovrà presentare una procedura per le denunce dei sinistri contestualizzata nella realtà organizzativa dell'Unione, atta a facilitare i flussi informativi tra Unione, Broker e Compagnie Assicuratrici. Il manuale e la procedura per la gestione dei sinistri devono essere predisposti non oltre 90 giorni dall'avvio del contratto, e devono essere corredati di apposita modulistica, distinta per ramo assicurativo e/o tipologia di contratto per la denuncia del sinistro e strutturata mediante campi fissi per permettere al compilatore di individuare tutte le informazioni necessarie e indispensabili alla corretta apertura del sinistro;

h) Predisposizione di un **programma di formazione** - a cadenza almeno annuale, con almeno n. 2 incontri formativi rivolti al personale dell'Unione inerente la materia assicurativa e la gestione del rischio.

#### **Art. 7 - Referente Unico e coordinatore del servizio**

1. Il Broker aggiudicatario metterà a disposizione, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, il Referente Unico e coordinatore del servizio, in possesso di requisiti professionali ed esperienza lavorativa adeguati, che dovrà essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – RUI. Tale referente dovrà svolgere la funzione di interlocutore di riferimento, accogliendo qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Unione inerente il servizio in questione, ponendo in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare dovrà:

- garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dagli Enti, eventualmente recandosi personalmente presso le varie sedi;
- partecipare ad incontri preventivi con le Amministrazioni aderenti per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo, l'andamento delle attività formative rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al Responsabile dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 9 tutte le informazioni e variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria e i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica).

2. Contestualmente alla designazione del Referente, dovrà essere individuato il **sostituto del referente** che dovrà essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – RUI e comunque possedere analoga esperienza e professionalità della risorsa sostituita. Eventuali sostituzioni del Referente Unico dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Unione.

#### **Art. 8 - Gruppo di lavoro**

1. Il gruppo di lavoro deve essere composto da uno **STAFF MINIMO** di almeno n. 3 risorse (escluso il Referente unico e Coordinatore del servizio). Tutti i componenti del gruppo di lavoro devono possedere l'idoneità all'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – RUI. I componenti del gruppo di lavoro saranno esclusivi referenti degli staff tecnici dedicati all'esecuzione del servizio di cui ai punti che precedono (staff per gestione sinistri e staff per gestione programma assicurativo);

2. Il Broker aggiudicatario dovrà fornire in sede di esecuzione del contratto il medesimo Staff proposto in sede di Offerta Tecnica.

#### **Art. 9 – Responsabile dell'esecuzione del contratto**

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dirigente della Struttura Amministrazione dott.ssa Elisabetta Pesci.

#### **Art. 10 - Servizi aggiuntivi**

1. Il Broker si impegna a fornire eventuali servizi aggiuntivi/complementari offerti in sede di gara, senza alcun aggravio di spesa per l'Unione che siano:

- accessori e funzionalmente riconducibili al servizio di brokeraggio assicurativo e oggettivamente concretizzabili nel contesto istituzionale dell'Unione;
- di specifico supporto alla attività tecnico- amministrativa/legale dell'Unione.

#### **Art. 11 - Fideiussione**

1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.eii., l'affidatario a garanzia dell'osservanza degli impegni che assumerà, presterà apposita garanzia fideiussoria con le modalità indicate nel bando di gara.

#### **Art. 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

##### **12.1 Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali**

1. Il Broker è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Broker è obbligato altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Il Broker si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

4. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del Codice, in caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, l'Unione avrà diritto a rivalersi sulla garanzia.

### 12.2 Obblighi di comunicazione

Il Broker ha l'obbligo di comunicare:

- ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto;
- comunicare, entro sette giorni dall'aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010;
- ogni sostituzione di personale che sia risultato assente per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di perdita di idoneità allo svolgimento del servizio.

### Art. 13 – Inadempienze dell'aggiudicatario - penalità

1. Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, l'Unione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 15 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Unione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Broker le penali, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, come sotto riportato:

- € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- € 200,00 per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico e/o dichiarato in sede di Offerta Tecnica.

2. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell'Unione al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali non preclude alle Committenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 16.

4. L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

5. Successivamente alla comunicazione del Broker, l'Unione potrà applicare le seguenti penali:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>IPOTESI DI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE</b>	<b>VALORE DELLA PENALE</b>
<b>Elaborazione del Programma Assicurativo</b>		
Predisposizione Piano di Risk Assessment	Entro 60 giorni solari ( <b>sessanta</b> ) continuativi dalla richiesta formale dell'Unione ovvero entro il termine più favorevole indicato in offerta	<b>Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo</b>
<b>Supporto nella procedura di gara</b>		
Predisposizione dei capitolati tecnici e dei documenti per l'espletamento delle procedure di selezione che l'Unione riterrà di indire	predisposizione della documentazione di gara oltre <b>30 (trenta) giorni</b> solari dalla richiesta o altro termine più favorevole indicato nell'offerta	<b>Euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo</b>
<b>Gestione dei sinistri</b>		
Implementazione della procedura di gestione dei sinistri presentato in sede di gara	Entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del Contratto o altro termine più favorevole indicato nell'offerta	<b>Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo</b>
Mancata tempestività nell'aggiornamento della banca	Dopo la terza contestazione di disservizi	<b>Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo</b>

dati sinistri

**Piattaforma informatica**

**Predisposizione dell'archivio di servizio:**

Implementazione dell'archivio informatico e della procedura per la gestione dei sinistri presentato in sede di gara

Entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del Contratto o altro termine più favorevole indicato nell'offerta	<b>Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.</b>
--	--

**Composizione dello Staff per gestione contratto:**

Insufficiente composizione degli staff per la gestione dei contratti, accertati dal REC	Dopo la terza contestazione di disservizi	<b>Euro 200,00 (duecento) per ogni disservizio.</b>
---	---	---

6. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni lavorativi, successivi e continui dalla data in cui l'Unione comunica l'applicazione delle specifiche penali.

7. Decorso tale termine, l'Unione potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

8. Il Broker prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto dell'Unione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.

10. In caso di reiterato (tre violazioni/inadempienze anche se non consecutive) o grave inadempimento (inosservanza degli obblighi contrattuali tali da determinare, a insindacabile giudizio dell'Unione, criticità o rendere inefficiente il servizio reso), l'Unione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.

**Art. 14 – Recesso e risoluzione del contratto**

1. Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, l'Unione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c.. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

2. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni.

3. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del broker, nei seguenti casi:

- a. sopravvenuta impossibilità del Broker di adempiere ai propri obblighi;
- b. abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto;
- c. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- e. fallimento o concordato fallimentare, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'impresa;
- f. recidiva nelle inadempienze contrattuali, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- g. cessione totale o parziale del contratto;
- h. subappalto non consentito;
- i. frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- j. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- k. perdita della personalità giuridica;
- l. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge n. 136/2010;
- m. l'Amministrazione contraente potrà in ogni caso recedere dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, nonché delle attuali forme di gestione del servizio.

4. In caso di risoluzione del contratto è in facoltà dell'Unione affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

5. In caso di risoluzione all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

6. Il contratto potrà essere risolto consensualmente, per concorde volontà delle parti.

7. In caso in cui il Broker receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, senza giusta causa, l'Amministrazione contraente oltre all'escussione della garanzia definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito dell'eventuale maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

#### **Art. 15 – Cessione del contratto e subappalto**

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

2. Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario potrà subappaltare unicamente l'eventuale attività di formazione.

#### **Art. 16 – Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come *Responsabile del trattamento dei dati***

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l'Unione Terre di Castelli, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

#### **- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.**

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma

dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è l'Unione Terre di Castelli, con sede in via Bellucci 1 - 41058 Vignola (MO).

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione 15 - 40128 Bologna, email dpo-team@lepida.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

L'operatore economico aggiudicatario-appaltatore dovrà, in particolare:

- trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente procedura;
- informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni;
- rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Amministrazione contraente per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- informare il Titolare del trattamento dell'Amministrazione contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati particolari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

#### **Art. 17 – Obblighi del Broker**

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico, secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni aderenti, mantenendo il segreto d'ufficio;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione delle Amministrazioni aderenti ogni documentazione relativa alla gestione del proprio rapporto assicurativo;
- farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto delle Amministrazioni aderenti;
- garantire i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati periodicamente e, comunque, su specifica richiesta degli uffici incaricati della gestione delle assicurazioni delle Amministrazioni aderenti.

Nel corso dell'espletamento del servizio e di tutte le attività previste, nessuna esclusa o eccettuata, nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo potrà essere eseguita da parte del Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte delle Amministrazioni interessate, nelle forme di legge.

La sottoscrizione delle polizze come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza delle Amministrazioni aderenti pur avvenendo esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto delle Amministrazioni, nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

#### **Art. 18 – Responsabilità del Broker**

Il Broker risponderà dei danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni professionali e contrattuali svolte e ad esso o ai suoi dipendenti imputabili.

Il Broker è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice civile.

Sono pertanto a carico del Broker tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dalle Amministrazioni aderenti e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alle modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi delle Amministrazioni aderenti, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

Le Amministrazioni avranno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura di appalto.

#### **Art. 19 – Obblighi delle Amministrazioni**

Le Amministrazioni si impegnano a :

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker il quale è tenuto a rapportarsi, per conto delle Amministrazioni stesse con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale di provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte.

#### **Art. 20 –Tracciabilità dei pagamenti e Codice di comportamento**

1. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"), in particolare:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);
- comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'Unione non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC.

6. Il Broker con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Terre di Castelli", approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link [http://www.terredicastelli.mo.it/amministrazione\\_trasparente/disposizioni\\_generali/atti\\_generali/codice\\_di\\_comportamento.htm](http://www.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di_comportamento.htm).

#### **Art. 21 – Varianti**

Sono ammesse varianti, in senso migliorativo, alla prestazione del servizio oggetto del presente appalto e strettamente connesse allo stesso.

Le stesse dovranno rispettare i requisiti indicati dal presente capitolato quali requisiti minimi e dovranno concretizzarsi in servizi aggiuntivi rispetto a quanto indicato al precedente art. 6.

Le varianti dovranno essere presentate in sede di offerta mediante illustrazione dettagliata e, qualora comportino attribuzione di punteggio, saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico del soggetto proponente.

#### **Art. 22 – Clausola di rinvio**

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato d'appalto si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del Codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.



**Art. 23 – Modifiche e integrazioni contrattuali**

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell'esclusivo interesse delle Amministrazioni approvvigionanti, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità della fornitura e/o per risolvere aspetti di dettaglio.

**Art. 24 – Domicilio – Controversie e foro competente**

A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 25 – Rinvio a norme di diritto vigente**

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

**Art. 26 – Verifiche e controlli**

Le Amministrazioni, attraverso gli uffici preposti, effettueranno i controlli per verificare la rispondenza del servizio effettivamente prestato rispetto a quanto stabilito nella documentazione di offerta, nel presente capitolato, nel successivo contratto e dalle norme vigenti in materia.

Le Amministrazioni si riservano, altresì, la facoltà di espletare ogni controllo sulla puntuale ed esatta esecuzione del contratto avvalendosi all'occorrenza anche di esperti esterni.